



CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER L'ACCETTAZIONE DI DONAZIONI

ARTICOLO UNICO

Vengono accettate le donazioni da chiunque effettuate, purché abbiano immediata utilità per l'attività istituzionale della struttura, fatta eccezione per le seguenti ipotesi:

- 1) Quando il donante ha avuto o è prevedibile possa avere nell'immediato futuro un rapporto di approvvigionamento o proposte di acquisto nei confronti del donatario
- 2) Quando esistono limitazioni in capo al beneficiario dell'atto di liberalità
- 3) Quando una valutazione dei costi di gestione dell'attrezzatura, dei costi indiretti di utilizzazione, della presenza di personale da adibire al funzionamento ed utilizzazione della struttura, delle eventuali trasformazioni dei locali e degli impianti per accogliere la struttura, della compatibilità con attrezzature e strumentazioni già esistenti, faccia venire meno la convenienza alla donazione
- 4) Quando non esiste un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo necessari al funzionamento delle attrezzature oggetto della donazione
- 5) Quando esista una correlazione diretta tra la donazione e i rapporti convenzionali che intercorrono o potranno intercorrere tra donante e donatario
- 6) Quando l'erogazione sia suscettibile di produrre, nel soggetto erogante, un vantaggio patrimoniale, in termini di immagine pubblicitaria, incompatibile con lo spirito di liberalità.